



Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 29/09/2023

**REGOLAMENTO PER L' ACQUISIZIONE E GESTIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA**

INDICE

I - Parte generale

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROGETTO E DEL PROCEDIMENTO
- ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 4 – CASI PARTICOLARI
- ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 6 – ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE A € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 7 - ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE TRA € 100.000,00 ED € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 8 - ACQUISIZIONI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE OLTRE € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI
- Art. 10 – ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
- ART. 11 – LETTERA DI INVITO
- ART. 12 – GARANZIE
- ART. 13 – QUINTO D'OBBLIGO
- ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
- ART. 15 – DURATA DEI CONTRATTI
- ART. 16 – SUBAPPALTO
- ART. 17 – CODICE UNICO GARA
- ART. 18 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA
- ART. 19 – CONTRIBUTO ANAC

Parte II – Servizi di architettura e di ingegneria



ART. 20 – NORMA DI RINVIO

Parte III – Appalti di lavori

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

Parte IV – Disposizioni finali

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

I – PARTE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione e gestione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito Codice), esemplificativamente alla materia della quantificazione e corresponsione degli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del medesimo Codice. Si applica altresì agli appalti di lavori, per quanto non diversamente disciplinato nella parte specifica del presente regolamento e nelle norme statali.
2. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato D.lgs., degli altri provvedimenti in materia, per le parti non abrogate.
3. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché delle specificità delle esigenze dell'A.S.P.E.N.-Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro (nel prosieguo anche ASPEN o Azienda Speciale della Camera di Commercio), applicabili in tutto il ciclo delle acquisizioni, dalla programmazione e progettazione dei fabbisogni fino all'affidamento ed esecuzione dei contratti.
4. L'azione dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio si ispira ai principi fondamentali recati dagli artt. 1 e ss. del Codice, con particolare riferimento all'orientamento al risultato. Per quanto non previsto nel D.lgs. sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal Codice Civile.



5. L'azione dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio, nei limiti delle risorse disponibili, dà attuazione alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e promuove il ricorso alle procedure innovative di cui agli artt. 73 e seguenti del Codice.
6. Per le suddette esigenze di semplificazione, tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, l'azione dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio si conforma ai principi di economicità, tempestività, fiducia, buona fede e tutela dell'affidamento nei confronti delle controparti, espressamente enunciati dal Codice di cui al comma 1. A titolo esemplificativo, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste nella lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione.
7. Il presente regolamento si applica altresì, limitatamente a quanto compatibile con la normativa di cui al comma 1, alle procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, purché espletabili dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio alla luce di quanto disposto dal d.lgs. sopracitato e dalla vigente legislazione nazionale.
8. Per quanto riguarda gli acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, laddove autorizzati in deroga ai sensi della normativa in vigore, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari statali, nonché il presente regolamento, ove applicabile.
9. Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale.
10. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, di trasparenza e imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione.
11. Le disposizioni del presente regolamento, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.
12. Nei limiti di cui sopra, restano in capo all'Azienda Speciale, le seguenti attività:
 - programmazione in conformità alla vigente normativa;
 - verifica fabbisogni e statistiche consumi;
 - rapporti con le Centrali d'acquisto per quanto di competenza;
 - attivazione e gestione contratti di fornitura;
 - assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia;



procedure contrattuali relative alla acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di importo superiore in caso di deroga regionale, predisposizione e stesura capitolati, lettere d'invito e richieste preventivi nei limiti di cui sopra;

- controllo amministrativo servizi in appalto.

13. L'Azienda Speciale della Camera di Commercio provvede inoltre a tutte le azioni di "spending review" previste dai provvedimenti normativi applicabili, in quanto esperibili nell'ambito della propria competenza.

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROGETTO E DEL PROCEDIMENTO

1. La richiesta e la progettazione dell'acquisizione si informano al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, nonché al criterio di ottimizzazione delle risorse.
2. Nei limiti di cui all'art. 1, l'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi, è espletata dalla unità operativa alla quale è assegnata la competenza nelle materie di cui al presente regolamento.
3. La direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è, invece, a cura del responsabile del procedimento incaricato con il provvedimento di indizione della procedura di appalto.
4. L'Azienda Speciale della Camera di Commercio garantisce, in conformità alle disposizioni del Codice, adeguata formazione e copertura assicurativa a favore del RUP, del DEC e dei loro collaboratori.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore ad € 140.000 per appalti pubblici di forniture (IVA esclusa) e € 150.000 per appalti pubblici di lavori (IVA esclusa) o diversa soglia stabilita dalla vigente normativa, nel caso in cui sussistano i presupposti giuridici ad effettuare le stesse.
2. E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento. Il divieto di affidamento al fornitore uscente non opera nel caso di preventivo avviso per manifestazione di interesse ovvero nel caso in cui l'affidamento ricada, tra quelle individuate nel presente regolamento o nel Codice, in una soglia diversa da quella del precedente affidamento.



ART. 4 – CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito altresì nei seguenti casi, sempre che rientranti nei limiti indicati all'art. 1:
 - a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
 - b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
 - c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - d) affidamento ad altro fornitore a seguito del recesso del precedente.
2. Si applica l'art. 76 del Codice.

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato negli articoli seguenti:
 - a) a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi indicativi pubblicati sul sito internet dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio, con preavviso, di regola, di almeno 10 gg. solari rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione;
 - b) a mezzo mercato elettronico (MEPA/CAT SARDEGNA), in via obbligatoria per gli affidamenti di importo superiore a € 5.000,00, ove utilizzabile, salvo i seguenti casi:
 - laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;



- nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA/CAT SARDEGNA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori alle soglie per l'affidamento diretto;
 - per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;
- c) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere.
2. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:
- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.
3. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal d.lgs. indicato all'art. 1, comma 1, e in particolare per i servizi intellettuali o ad alta intensità di manodopera, mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
4. Il MEPA/CAT SARDEGNA viene comunque tenuto presente, ove possibile, ai fini della verifica di congruità e convenienza dei prezzi.
5. I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA/CAT SARDEGNA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA/CAT SARDEGNA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

ART. 6 – ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE A € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)



1. L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi nei limiti ciascuna di € 140.000,00 (IVA esclusa) è svolta dall'unità operativa competente per materia.
2. L'acquisizione è consentita con affidamento diretto da parte del Responsabile dell'unità operativa deputata all'acquisizione, in base alla tipologia di acquisto riconducibile alle classi merceologiche proprie, anche tramite MEPA/CAT SARDEGNA o altra piattaforma elettronica, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.
3. Il Responsabile del procedimento è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento.
4. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione di scambio di corrispondenza, in via elettronica, salva eventuale stipula di scrittura privata.

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE TRA € 100.000,00 ED € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di beni e servizi nei limiti ciascuna tra € 100.000,00 e € 140.000,00 (IVA esclusa) è effettuata, se ritenuto opportuno, previa negoziazione con più operatori economici, in base ad una valutazione tecnico-economica.
2. Il Responsabile della Struttura competente per tipologia di bene/servizio ai sensi dell'art. 2 e/o il responsabile del progetto o del procedimento acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento e preferenzialmente tramite MEPA/CAT SARDEGNA o altra piattaforma elettronica, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.
3. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una negoziazione con il/i fornitore/i selezionato/i, non esclusi in sede di valutazione tecnico/qualitativa.
4. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale, in via elettronica, previa assunzione di atto dirigenziale di individuazione del contraente.

ART. 8 - ACQUISIZIONI DI VALORE OLTRE € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di beni e servizi oltre € 140.000,00 (IVA esclusa), ove consentita secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento, è effettuata fissando i contenuti della lettera d'invito, il numero e gli operatori economici da invitare, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile. Nel caso in cui il firmatario della lettera invito sia il medesimo dirigente che



dovrebbe adottare la determina a contrarre, la stessa, per economicità dell'azione amministrativa, può essere omessa.

2. Sulla scorta del capitolato tecnico predisposto dall'unità operativa competente, si interpellano almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento, preferenzialmente tramite MEPA/CAT SARDEGNA o altra piattaforma elettronica e fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.
3. Nelle procedure espletate su MEPA/CAT SARDEGNA o altra piattaforma elettronica, l'esame delle offerte e della documentazione a corredo non avviene in seduta pubblica in presenza.
4. Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo provvedimento amministrativo del Segretario Generale e successiva sottoscrizione delle parti in via elettronica (firma digitale).

ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:
 - a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
 - b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
 - c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
 - d) uso imparziale da parte dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
 - e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.
2. L'elenco delle procedure che si intendono espletare ai sensi del presente regolamento è divulgato preventivamente, di regola, tramite il sito internet dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio allo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse; gli operatori economici che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati

ART. 10 – ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Il presente articolo disciplina le modalità di applicazione del principio di rotazione nelle procedure per l'affidamento di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art.49 del Codice.



2. Per non consolidare il rapporto di fornitura con alcune imprese il principio di rotazione favorisce la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Tale principio viene applicato con riferimento agli inviti alla gara o all'affidamento immediatamente precedente alla procedura in esame, rientrante nella stessa fascia di riferimento e nella stessa categoria merceologica di forniture, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Qualora siano decorsi più di tre anni solari dall'affidamento precedente, sarà possibile il reinvito dei candidati invitati alla precedente procedura selettiva e non affidatari.

3. La rotazione potrà essere esercitata attingendo gli operatori economici da invitare dagli elenchi dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro, degli operatori economici presenti in Me.Pa./CAT SARDEGNA o dal mercato libero.

4. Il principio di rotazione viene rispettato qualora il reinvito dell'operatore economico, in caso di medesima categoria merceologica di forniture, ovvero medesimo settore di servizi, ovvero medesima categoria di lavori avvenga in una differente fascia di riferimento rispetto al precedente.

5. Le fasce di riferimento individuate dal presente regolamento per servizi e forniture sono le seguenti (gli importi si considerano iva esclusa):

- a) importi fino a 5.000 € (art. 49 comma 6 del Codice);
- b) da € 5.001 a 20.000;
- c) da € 20.001 a 39.999;
- d) da € 40.000 a 99.999;
- e) da € 100.000 a 159.999;
- f) da € 160.000 a 214.999.

6. Le fasce di riferimento individuate dal presente regolamento per i lavori, in ragione del sistema di qualificazione, sono le seguenti (gli importi si considerano iva esclusa):

- a) importi fino a € 20.000;
- b) da € 20.001 a € 39.999;
- c) da € 40.000 a € 100.000;
- d) da 100.001 a € 309.600;
- e) da 309.601 a € 619.200;
- f) da 619.201 a € 999.999.

ART. 11 – LETTERA DI INVITO

1. La lettera d'invito di cui all'art. deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'acquisizione;



- b) caratteristiche tecniche e qualità del bene o servizio richiesto;
- c) modalità di fornitura o di esecuzione;
- d) termini di pagamento;
- e) termini e modalità di consegna;
- f) eventuali garanzie richieste;
- g) eventuali costi di manutenzione;
- h) eventuali penalità;
- i) casi di grave inadempimento;
- j) importo a base della richiesta di offerta;
- k) criterio di aggiudicazione;
- l) richiesta di attestazione che il fornitore si uniformi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- m) termini di presentazione dell'offerta e riferimenti del committente.

ART. 12 – GARANZIE

1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 13 – QUINTO D'OBBLIGO

1. Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. L'esecuzione dei contratti si informa al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara, ad opera delle unità operative competenti come individuate ai sensi dell'art. 2, comma 3. Si applica l'allegato II.14 del Codice.
2. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione sul documento di trasporto o sulla copia della fattura e trasmesso al Responsabile per la liquidazione della fattura medesima o essere acquisita con altre forme semplificate incluso il silenzio assenso. Possono essere



adottate circolari o linee guida interne per disciplinare l'effettuazione delle attività di cui al presente articolo.

3. Le operazioni di verifica devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e comunque in tempo utile ad effettuare le conseguenti operazioni di liquidazione e pagamento della fattura.
4. L'attestazione di regolare esecuzione deve essere trasmessa alla stazione appaltante che ha espletato la procedura di affidamento.
5. L'Azienda Speciale della Camera di Commercio provvede all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 15 – DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per L'Azienda Speciale della Camera di Commercio. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate.
2. Il contratto di appalto o fornitura può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato, per una durata e un importo non superiori a quanto previsto nel contratto originario.

ART. 16 – SUBAPPALTO

1. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 17 – CODICE UNICO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.



ART. 18 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. L'Azienda Speciale della Camera di Commercio è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 19 – CONTRIBUTO ANAC

1. La stazione appaltante Azienda Speciale della Camera di Commercio e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

PARTE II – SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

ART. 20 – NORMA DI RINVIO

1. Per i servizi di architettura e di ingegneria si applicano i precedenti articoli del presente regolamento, nei limiti di compatibilità. I requisiti professionali sono stabiliti dall'art. 66 del Codice, cui si fa rinvio per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento.

PARTE III – APPALTI DI LAVORI

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

1. Per gli appalti di lavori si applicano i precedenti articoli del presente regolamento, nei limiti di compatibilità, elevando la soglia dell'affidamento diretto a 150.000,00 euro. I requisiti professionali delle imprese sono stabiliti dall'allegato II.12 del Codice, cui si fa rinvio per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento.



PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore l'8/11/2023, viene pubblicato sul sito on line dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio ove resta permanentemente pubblicato (www.aspenuoro.it) - sezione Bandi di gara e contratti.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
3. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento. L'esecuzione dei contratti derivanti dall'applicazione della previgente normativa è disciplinata, per la parte residua, dal presente regolamento.
4. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.